

PARERE

N.ro 38/10^a**1^a COMM. CONSILIARE****REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 24899 del 30.05.2018Classificazione 01.15.01**ORIGINALE**Deliberazione n. 203 della seduta del 28 MAG. 2018**Oggetto:** Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013. Ente per i Parchi Marini Regionali.
Adozione Statuto dell'EntePresidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Dot. Antonietta RIZZORelatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) Regione CalabriaDirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) Il Dirigente Generale Arch. Orsola RizzoDirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) Il Dirigente del Settore- Dr. Giovanni ARAMINI -

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente	X	
5	Francesco ROSSI	Componente	X	
6	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
7	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
8	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

timbro e firma

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO:

- l'art. 2, c.2, lettera d) della Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013 "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità" che ha disposto l'accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con le leggi regionali 21 aprile 2008, n. 9 (*Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"*), n. 10 (*Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"*), n. 11 (*Istituzione del Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"*), n. 12 (*Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca"*) e n. 13 (*Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea"*);
- l'art. 9 della citata Legge Regionale n. 24/2013 ha istituito l'Ente per i Parchi Marini Regionali – ente strumentale della Regione - cui vengono demandate le funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali con particolare riferimento ai parchi marini regionali;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 195 del 28/12/2016 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali l'arch. Ilario Treccosti con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 del 12/12/2017 con il quale è stato costituito l'Ente per i Parchi Marini Regionali con sede presso la Cittadella Regionale e sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario - già nominato con D.P.G.R. n. 195/2016 - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

CONSIDERATO che:

- il comma 9, dell'art. 9 della Legge Regionale 24/2013 prevede che "I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare";
- il comma 1, lettera a) dell'art. 15 della L.R. 24/2013, derubricato in "Approvazione degli atti fondamentali degli enti" demanda l'approvazione dello statuto alla Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari;
- il comma 2, del medesimo art. 15 prevede che il parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, deve essere formulato entro trenta giorni dal ricevimento e che decorso tale termine s'intende favorevolmente espresso.

ATTESO che:

- il Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, con proprio decreto n. 2 del 19.03.2018, ha adottato lo Statuto dell'Ente;
- il Commissario Straordinario con nota prot. n. 30 del 20/03/2018 ha trasmesso il suddetto decreto al Presidente della Giunta, all'Assessore alla Tutela dell'Ambiente ed al Dipartimento Ambiente e Territorio;
- il Dipartimento Ambiente e Territorio con nota prot. 0128791/SIAR del 11.04.2018 ha proposto delle modifiche allo Statuto dell'Ente;
- il Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, con proprio decreto n. 3 del 13.04.2018, ha accolto le modifiche proposte e riadottato lo Statuto dell'Ente;

- il Dipartimento Ambiente e Territorio con nota prot. 158452/SIAR del 08.05.2018 ha trasmesso la nota prot. 154978/SIAR del 04/05/2018 con la quale il Dipartimento Bilancio della Regione Calabria ha richiesto modifiche ad alcuni articoli dello Statuto dell'Ente;
- il Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, con proprio decreto n. 4 del 09.05.2018, ha integralmente accolto le modifiche richieste e riadottato lo Statuto dell'Ente;

RITENUTO necessario dare esecuzione alla normativa in oggetto adottando lo Statuto dell'Ente per i Parchi Marini Regionali.

VISTO l'allegato A "Statuto dell'Ente per i Parchi Marini Regionale" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO che:


- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore all'Ambiente D.ssa Antonietta Rizzo, a voti unanimi,

DELIBERA

1. di adottare lo Statuto dell'Ente per i Parchi Marini Regionali allegato (A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Dipartimento Ambiente e Territorio competente per la trasmissione alla Commissione consiliare competente, ai fini del rilascio del parere previsto dal comma 9, dell'art. 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24;
3. di riservarsi l'approvazione dello statuto dopo il rilascio del parere di cui al punto precedente;
4. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



E.P.M.R.
Ente per i
Parchi Marini



Ente strumentale
della
Regione Calabria

Commissario Straordinario

STATUTO

(art. 9, comma 9, Legge Regionale n. 24 del 16 maggio 2013)

"Baia di Soverato"

"Riviera dei Cedri"

"Costa dei Gelsomini"

"Scogli di Isca"

"Fondali Capocozzo, S. Irene, Vibo Marina, Pizzo, Capo Vaticano, Tropea"...

ENTE PER I PARCHI MARINI REGIONALI

PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE

Decreto

Commissario Straordinario Ente

n. 04 del 09.05.2018

Parere

Commissione Consiliare

Delibera

Giunta Regionale

Revisione

02

del 08.05.2018

Sommario

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Natura giuridica -	3
Art. 2 - <i>Marchio emblema</i> -	3
Art. 3 - <i>Finalità</i> -	3
Art. 4 - <i>Perimetrazione</i> -	4
Art. 5 - <i>Funzioni</i> -	4
TITOLO II	6
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	6
Art. 6 - <i>Organi</i> -	6
Art. 7 - <i>Direttore Generale</i> -	6
Art. 8 - <i>Il Revisori Unico dei conti e il supplente</i> -	7
Art. 9 - <i>Incompatibilità</i> -	7
Art. 10 - <i>Il Comitato di Indirizzo</i> -	8
TITOLO III	9
STRUTTURA ORGANICA	9
Art. 11 - <i>Ordinamento amministrativo dell'Ente</i> -	9
Art. 12 - <i>Il personale e la dotazione organica</i> -	9
Art. 13 - <i>Commissioni consultive</i> -	9
Art. 14 - <i>Formazione professionale</i> -	9
Art. 15 - <i>Azioni di tutela</i> -	10
TITOLO IV	11
IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE	11
Art. 16 - <i>Patrimonio ed Entrate</i> -	11
Art. 17 - <i>Finalità e obiettivi della programmazione finanziaria</i> -	11
Art. 18 - <i>Strumenti della programmazione</i>	11
<i>finanziaria e della rendicontazione della gestione</i> -	11
Art. 19 - <i>Bilancio di Previsione e autorizzazione all'esercizio provvisorio</i> -	12
Art. 20 - <i>Assestamento e variazioni di Bilancio</i> -	13
Art. 21 - <i>Rendiconto della gestione</i> -	13
TITOLO V	13
RAPPORTI CON LA REGIONE	13

Dirigente del Settore

G. ARAMINI

Art. 22 - Funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo -	13
Art. 23 - Revoca e scioglimento -	14
TITOLO VI	15
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E CON ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE POPOLARE	15
Art. 24 - Accordi di programma e strumenti operativi -	15
Art. 25 - Partecipazione associativa -	15
Art. 26 - Partecipazione popolare -	15
Art. 27 - Istanze, petizioni e proposte -	15
TITOLO VII	16
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E REVISIONE DELLO STATUTO	16
Art. 28 - Trasparenza-	16
Art. 29 - Albo Pretorio -	16
Art. 30 - Modifiche statutarie -	16
Art. 31 - Norme finali -	16
Art. 32 - Entrata in vigore -	16

Statuto dell'Ente per i Parchi Marini Regionali

(Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 09 Maggio 2018)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura giuridica -

1. L'Ente per i Parchi Marini Regionali (di seguito denominato anche Ente)-istituito con la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 «Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità» - ha sede legale in Catanzaro presso la Cittadella Regionale e sedi operative presso i Comuni di Soverato, Vibo Valentia, Brancaleone, Praia a Mare e Belmonte, per assicurare l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche.
2. L'Ente per i Parchi Marini Regionali è un ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria.
3. L'azione dell'Ente è disciplinata dalle linee programmatiche della Giunta regionale, dal codice civile, dallo Statuto della Regione Calabria e dalla Legge regionale di cui al comma 1.

Art. 2 - Marchio emblema -

1. L'Ente si identifica con la denominazione «Ente per i Parchi Marini Regionali» e con l'emblema approvato dal Direttore Generale.
2. L'Ente ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome e del proprio emblema, ad eccezione dell'uso che potrà farne la Regione Calabria, nell'esercizio delle competenze che gli appartengono.
3. L'Ente può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni e per fini esclusivamente istituzionali, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.
4. Non sono consentiti l'uso e la riproduzione della denominazione e del marchio emblema per fini non istituzionali.

Art. 3 - Finalità -

1. L'Ente ha come scopo la gestione dell'area naturale marina protetta.
2. La gestione dell'area - così come individuata al successivo art. 4 - viene realizzata attraverso:
 - a) la tutela istituzionale delle peculiarità naturali e dell'ambiente anche nei suoi valori storico-culturali;
 - b) la conservazione della biodiversità;
 - c) il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;

- d) la concretizzazione di equilibrati rapporti tra ecosistema ed attività economiche;
- e) l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art. 5;
- f) la valorizzazione delle risorse dell'area marina protetta.

Art. 4 - Perimetrazione -

1. I confini del parco sono individuati nelle planimetrie allegate alle: Legge regionale 21 aprile 2008 n. 9, Legge regionale 21 aprile 2008 n. 10, Legge regionale 21 aprile 2008 n. 11, Legge regionale 21 aprile 2008 n. 12, Legge regionale 21 aprile 2008 n. 13, in quanto compatibili con la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, art. 23, comma 1.

Art. 5 - Funzioni -

1. L'Ente è preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela delle risorse naturali.
2. L'Ente, quale soggetto gestore, svolge le funzioni organizzative ed amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi che si prefigge, quali:
 - a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche e botaniche;
 - b) la gestione, la valorizzazione, la protezione e il controllo ambientale dell'area marina interessata;
 - c) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
 - d) la regolarizzazione ed il controllo delle attività della pesca, nonché la promozione di attività di pesca che siano compatibili con la conservazione della biodiversità;
 - e) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona ed il ripopolamento ittico nei fondali dell'area marina protetta;
 - f) la diffusione e la divulgazione della conoscenza ecologica e biologica degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
 - g) l'attuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
 - h) la conoscenza scientifica della flora e della fauna marina, finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e per quelle invasive;
 - i) la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale finalizzati alla conoscenza sistematica dell'area ed alla divulgazione delle conoscenze in materia di ecologia e biologia marina;
 - j) la presentazione di proposte e progetti locali, regionali, nazionali e comunitari, per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo socio - economico dell'area;
 - k) la promozione dello sviluppo socio - economico, attraverso la valorizzazione delle attività tradizionali già presenti e la creazione di nuove attività compatibili con gli obiettivi di salvaguardia ambientale. A tal fine l'Ente può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, con gli altri Enti Pubblici e con le Università e con gli Istituti di ricerca,

- pubblici e privati, con le associazioni riconosciute a livello nazionale attraverso la stipula di convenzioni ed accordi di programma;
- l) l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, educazione ambientale attinenti le finalità dell'Ente;
 - m) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura;
 - n) la promozione, la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali legati alla pesca, alla ristorazione, all'artigianato, nonché l'istituzione e gestione di apposito marchio di qualità sui prodotti e relative confezioni;
 - o) la promozione e la costituzione di organismi associativi che collaborino alla realizzazione delle attività programmate;
 - p) la promozione di attività finalizzate all'integrazione del reddito dei pescatori e delle loro famiglie;
 - q) l'organizzazione di campagne di informazione per la tutela dei consumatori finali e di educazione ambientale;
 - r) la promozione e l'applicazione di metodi di gestione e di valorizzazione ambientale, tesi a realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale;
 - s) la promozione dello sviluppo delle attività associative, cooperativistiche e di volontariato che si svolgano all'interno del Parco in sintonia con le sue finalità istituzionali;
 - t) la gestione coordinata del territorio compreso nell'area del Parco e delle zone contigue tramite accordi di programma e intese con gli enti territoriali competenti;
 - u) ogni altro obiettivo e/o funzione compatibile con le caratteristiche e lo scopo dell'Ente.
3. L'Ente assicura la sorveglianza delle aree di pertinenza attraverso il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera competente per territorio, mediante apposita convenzione con l'Ente Parco.
4. L'Ente, oltre al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, interviene per favorire la priorità nella concessione di finanziamenti comunitari, statali e regionali ai Comuni prospicienti il perimetro del Parco, qualora delegato ai sensi dell'art.40 della L.R. n. 10/2003 e s.m.i.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 6 - Organi-

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Direttore Generale;
 - b) il Revisore unico dei conti e un revisore supplente;
 - c) il Comitato di indirizzo.

Art. 7 - Direttore Generale -

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Ente, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 165/2001.
2. Assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative, in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale.
In particolare provvede:
 - a) all'adozione dello statuto;
 - b) all'adozione del regolamento per la gestione dell'organizzazione dell'attività dell'Ente;
 - c) all'organizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica;
 - d) alla stipula delle convenzioni per l'erogazione dei servizi, secondo modalità e termini stabiliti da apposito regolamento;
 - e) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
 - f) all'adozione del programma annuale di attività, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare;
 - g) all'assegnazione ai Dirigenti/funzionari degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;
 - h) all'assunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'Ente;
 - i) ad assicurare l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
 - j) a svolgere le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.
4. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.
5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per l'incarico, nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sul bilancio dell'Ente.
6. Per i Dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di Direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

7. Per quanto non disciplinato dal presente atto, al Dirigente Generale si applicano le vigenti disposizioni di Legge regionale.

Art. 8 - Il Revisori Unico dei conti e il supplente -

1. Il Revisore Unico dei conti ed il supplente, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Il Revisore Unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Il Revisore Unico ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed esercita il controllo di competenza sulla gestione economico-finanziaria; in particolare provvede:
 - a) a vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco;
 - b) ad esaminare i libri ed i registri contabili, curandone il confronto con i documenti giustificativi in essi contenuti;
 - c) ad effettuare i riscontri di cassa;
 - d) a redigere una relazione sul bilancio preventivo e sulle variazioni dello stesso, formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, ridotta a quindici per le variazioni;
 - e) a redigere, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
 - f) a rilasciare pareri, se richiesti dal Direttore Generale, su atti aventi rilevante contenuto finanziario o economico;
 - g) a verificare, almeno trimestralmente, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale;
 - h) a svolgere ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.
4. Il Revisore Unico, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente Parco, ne riferisce immediatamente al Dirigente Generale dell'Ente ed alla Giunta regionale.
5. Il Revisore Unico svolge di norma le sue competenze nella sede amministrativa dell'Ente.
6. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sul bilancio dell'Ente.
7. In caso di decadenza, dimissioni o morte del Revisore Unico, il supplente resta in carica per il tempo residuo che rimaneva da compiere al suo predecessore.
8. Per quanto non disciplinato dal presente atto, ai revisori si applicano le vigenti disposizioni di Legge regionale.

Art. 9 - Incompatibilità -

1. Non possono essere nominati Dirigente Generale dell'Ente e/o Revisore Unico e decadono dalla carica:
 - a) coloro i quali abbiano lite pendente con l'Ente;
 - b) coloro i quali abbiano legami di parentela fino al terzo grado con i membri degli altri organi dell'Ente nonché con il suo personale;

- c) coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o realizzazione di opere comunque attribuite.
2. L'incarico di Direttore Generale non è compatibile, inoltre, con cariche elettive (a suffragio universale) né con lo svolgimento di attività lavorative dipendente o professionale.

Art. 10 - Il Comitato di Indirizzo -

1. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
- a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";
 - c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;
 - d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
 - e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
 - f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
 - g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;
 - h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;
 - i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.
2. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti.
3. I componenti designati ai sensi del comma 1 sono nominati per la durata di quattro anni.
4. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 1 cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica.
5. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.
6. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente.
7. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

2. L'Ente può organizzare - anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche o istituzioni private, Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente - corsi di formazione, al termine dei quali rilascia attestati o titoli di idoneità all'esercizio delle professionalità collegate alle attività tipiche del parco, e in particolare, rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco.

Art. 15 - Azioni di tutela -

1. L'Ente, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura al Direttore ed ai dipendenti l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, anche attraverso la stipula di una polizza assicurativa che copra rischi per responsabilità civile dei medesimi, purché non sussista conflitto di interesse con l'Ente, qualora siano implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, sia in procedimenti giudiziari di responsabilità civile, sia, ferma restando la responsabilità personale, in procedimenti giudiziari penali.

- a) il Piano delle attività, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Regione, a corredo del bilancio di previsione;
 - b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - c) il bilancio gestionale, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n.12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macro aggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - d) le variazioni di bilancio;
 - e) il piano degli indicatori di bilancio, da predisporre entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio;
 - f) il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che conclude il sistema di bilancio.
2. Il bilancio di previsione, l'assestamento e il rendiconto dell'Ente sono:
- a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione;
 - b) approvati annualmente dalla Regione nel rispetto dei postulati e principi di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011;
 - c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, nel proprio sito internet istituzionale e in quello della Regione.
3. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, l'Ente effettua specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta Regionale.

Art. 19 - Bilancio di Previsione e autorizzazione all'esercizio provvisorio -

- 1. Il bilancio di previsione è redatto secondo i postulati e i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.
- 2. Il bilancio di previsione dell'Ente viene presentato ogni anno solare al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di ambiente che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale trasmette il bilancio di previsione al Consiglio regionale per la successiva approvazione.
- 3. Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011.
- 4. In applicazione dei principi di cui al punto 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 la Giunta Regionale, qualora il bilancio di previsione non risulti approvato in via definitiva entro il 31 dicembre dell'anno precedente, può autorizzare l'esercizio provvisorio.
- 5. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre il 30 aprile e qualora, successivamente a tale data, il Consiglio regionale non abbia approvato il bilancio di previsione, l'ente opera in gestione provvisoria.

6. In assenza di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, ricorrendo la fattispecie di cui al precedente comma 5 e fino alla definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione, l'ente opera in gestione provvisoria. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Art. 20 - Assestamento e variazioni di Bilancio -

1. L'assestamento del bilancio dell'Ente è presentato ogni anno solare, entro i termini stabiliti dalla vigente legge Regionale di contabilità, al Dipartimento Regionale competente in materia di ambiente che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. Concluso positivamente l'iter istruttorio, la Giunta Regionale trasmette l'assestamento al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
3. Le variazioni al bilancio dell'ente possono essere effettuate in termini di competenza e di cassa nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011.

Art. 21 - Rendiconto della gestione -

1. I risultati della gestione, finanziari ed economico patrimoniali, sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto della gestione viene redatto annualmente in conformità agli schemi, ai postulati e ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.
3. Il Rendiconto della gestione dell'Ente viene presentato ogni anno solare al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di ambiente che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale trasmette il Rendiconto di gestione al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

**TITOLO V
RAPPORTI CON LA REGIONE**

Art. 22 - Funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo -

1. L'Ente agisce in conformità alle linee di indirizzo politico, vigilanza e controllo, inviando annualmente alla Giunta Regionale, per il successivo inoltro al Consiglio Regionale, gli atti e i dati relativi alla sua gestione finanziaria ed amministrativa, individuati dalla Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.
2. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati, esercita, per il tramite dei propri uffici, la vigilanza sull'amministrazione dell'Ente e può disporre ispezioni e verifiche sia per il monitoraggio delle attività e degli

Il Dirigente del Settore
Dr. Giovanni Di Maria

obiettivi dell'Ente sia ove ricorrano gravi irregolarità nella gestione finanziaria e contabile.

3. Sono atti soggetti all'approvazione della Giunta Regionale:
 - a) il Regolamento del personale e la pianta organica;
 - b) il Bilancio annuale e pluriennale e il Rendiconto;
 - c) il programma annuale delle attività;
 - d) la dotazione organica e le sue variazioni;
 - e) i programmi di alienazioni immobili a seguito di intervenuta Legislazione Nazionale e/o Regionale;
 - f) l'acquisto di immobili.
4. L'accensione di mutui e prestiti è soggetta al parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio.
5. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti o atti obbligatori da parte dell'Ente, la Giunta Regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta.
6. Il controllo di gestione è esercitato dall'Organismo di Valutazione Indipendente (OVI) della Performance della Regione Calabria ai sensi dell'art. 19 Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.

Art. 23 - Revoca e scioglimento -

1. Qualora gli organi di amministrazione dell'Ente pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

TITOLO VI
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E CON ALTRI SOGGETTI
ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 24 - Accordi di programma e strumenti operativi -

1. Per la definizione e l'attuazione di attività amministrative, di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, l'Ente, in relazione alla propria competenza primaria o prevalente e in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma è sottoscritto dal Direttore Generale.
3. L'Ente Parco può, altresì, partecipare a forme associative, anche con conferimenti di capitale, secondo le seguenti condizioni:
 - g) disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
 - h) destinazioni di eventuali utili a reinvestimento nel campo della salvaguardia e protezione della natura nell'ambito del Parco;
 - i) gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione del Parco.

Art. 25 - Partecipazione associativa -

1. L'Ente, nei settori di propria competenza, valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato impegnate nella tutela e la salvaguardia dell'ambiente, nell'educazione ambientale, nella promozione culturale e scientifica.
2. La partecipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi sono garantiti secondo le norme di legge e di apposito regolamento. Tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Art. 26 - Partecipazione popolare -

1. L'Ente promuove forme di partecipazione popolare per la tutela di interessi collettivi e diffusi connessi alla funzione e all'attività del Parco; convoca assemblee popolari per le questioni di maggiore importanza, cura la pubblicità e l'informazione sulla sua attività, convoca le forme di partecipazione popolare previste dal Regolamento.

Art. 27 - Istanze, petizioni e proposte -

1. I cittadini singoli ed associati hanno diritto di avanzare istanze, petizioni e proposte all'Ente.
2. Modalità e termini per la modulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite da apposito regolamento.

Direttore del Settore
Dott. Giovanni ARAMINI

TITOLO VII

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 28 - Trasparenza -

1. Tutti gli atti dell'amministrazione dell'Ente sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.
2. L'Ente definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

Art. 29 - Albo Pretorio -

1. È istituito, sul portale web istituzionale dell'Ente, un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
2. La pubblicazione degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore, o il responsabile incaricato, cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Per una maggiore divulgazione e conoscenza degli atti, l'Ente parco può avvalersi, oltre che dell'albo pretorio, anche dei sistemi di comunicazione ritenuti, per ogni caso, più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti emanati.
5. Il funzionamento dell'Albo pretorio dell'Ente Parco può essere disciplinato con apposito regolamento.

Art. 30 - Modifiche statutarie -

1. Lo Statuto è adottato dal Direttore Generale ed è approvato dalla Giunta Regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari secondo quanto stabilito dall'art. 15 della Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.
2. La revisione, l'abrogazione totale o parziale dello Statuto è adottata con le stesse modalità della sua approvazione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Art. 31 - Norme finali -

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

Art. 32 - Entrata in vigore -

1. Il presente Statuto è pubblicato sul B.U.R.C. ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.